

N. 113614 del Repertorio
N. 31110 della Raccolta

Verbale di Assemblea
per la modifica dello Statuto dell'Associazione
"Fraternita di Misericordia di Fiano-Loppeggia"

in base al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

Publicato nella Gazz. Uff. 2 agosto 2017, n. 179, S.O.

(esente da bollo art. 82 D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno dieci del mese di maggio

- 10 maggio 2022 -

alle ore venti e minuti cinquantacinque.

In Pescaglia, in un'aula della scuola sita in frazione Loppeggia n.1.

Avanti a me dr. DOMENICO COSTANTINO, Notaro in Lucca, iscritto al
Collegio Notarile di Lucca,

è presente il signor:

- **Bernardini Simone**, nato a Lucca il 9 agosto 1974, residente in Pesca-
glia, frazione Fiano, Via Cima Fiano n. 12 (c.f.: BRN SMN 74M09 E715Z),
cittadino italiano.

Il comparente, della cui identità personale io Notaro sono certo, in qualità
di **Governatore**, e legittimo rappresentante, della Associazione

"FRATERNITA DI MISERICORDIA DI FIANO-LOPPEGGIA"

con sede in Pescaglia, frazione Fiano, Via Don Aldo Mei nn. 13/14 (ove
per la carica domicilia), codice fiscale: 93003060460, iscritta nel Registro
Regionale del Volontariato - Sezione Provinciale di Lucca ex L.R.T. n.
29/96 in forza di Decreto n.48 emesso dal Presidente della Provincia di
Lucca in data 2 maggio 2000, mi chiede di assistere all'Assemblea degli
associati (Confratelli) della Associazione "Fraternita di Misericordia di Fia-
no-Loppeggia" medesima, e di redigere verbale; detta assemblea mi di-
chiara essere convocata per oggi, in questo luogo alle ore 6,00 in prima
convocazione ed alle 20,00 in seconda convocazione, per discutere e de-
liberare sui seguenti argomenti all'ordine di giorno,

*"Modifiche statutarie per adeguamento alla normativa vigente (CTS)
varie ed eventuali."*

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art.24 dello statuto so-
ciale vigente, il costituito Governatore della ripetuta Associazione, signor
Simone Bernardini il quale, constatato:

- che l'odierna assemblea è stata regolarmente convocata nei modi e ter-
mini di statuto;
- che sono presenti n. novantacinque (95) associati (Confratelli) - di cui n.
cinquantasette (57) per delega - aventi diritto al voto, e precisamente quel-
li risultanti dal foglio di presenze che si allega a quest'atto sotto la lettera
"A";
- che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta;

dichiara

l'odierna Assemblea validamente costituita per discutere e deliberare, in
seconda convocazione, ai sensi del vigente statuto, sugli argomenti del-
l'ordine del giorno sopra trascritto.

14/05/2023
18:27:40
La trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica
GMT+01:00

Registrato a Lucca
il 25 maggio 2022
al n. 3982 Serie 1T
Esente



che il Magistrato della "Fraternita di Misericordia di Fiano-Loppeggia" ha reputato necessario indire l'odierna Assemblea degli associati (Confratelli) per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale in applicazione ed ai sensi del Codice del Terzo Settore di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (in attuazione della Legge 6 giugno 2016 n. 106) e ss. mm. ll., che impone la modifica dello statuto entro il 31 (trentuno) maggio 2022 (duemilaventidue) (data prorogata rispetto a quella in precedenza comunicata agli associati), pena la perdita della personalità giuridica dell'Ente.

Il Magistrato, infatti, ha ritenuto che l'Associazione, costituita con sede in Pescaglia, frazione Fiano, Via Don Aldo Mei nn. 13/14, attualmente regolarmente iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato ai sensi della citata Legge 266/91 al n.1023, debba procedere ad apportare varie modifiche al testo dello statuto per renderlo adeguato alla normativa su citata, ed in particolare alle norme dettate dal D. Lgs. 117/2017 e più rispondente ad alcuni aspetti dell'attuale vita associativa.

Il Presidente, quindi, espone le modifiche apportate allo statuto vigente fra cui quella di far seguire alla denominazione dell'associazione, l'acronimo "ODV" (in luogo dell'estesa "Organizzazione di volontariato").

e quindi passa la parola alla sorella Sara, al fine di dare lettura del nuovo statuto dell'Associazione, composto di cinquanta (50) articoli, elaborato sullo schema proposto dalla Confederazione Nazionale della Misericordia ed integrato dal Consiglio Direttivo della "Fraternita di Misericordia di Fiano - Loppeggia" secondo i requisiti previsti per il profilo delle associazioni, disciplinato dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore), recante il nuovo ordinamento delle Associazioni del Terzo Settore.

La medesima signora Sara Bernardini dà quindi integrale lettura del testo di statuto di cui innanzi.

L'ASSEMBLEA

- udita la proposta del Presidente;
- ritenuto opportuno deliberare in conformità alla medesima;
- nessuno opponendosi alla trattazione dell'argomento, dichiarandosi tutti informati sul contenuto del medesimo;

ALL'UNANIMITÀ DELIBERA

1) Di approvare il nuovo Statuto Sociale, in tutti i suoi articoli, e così nel suo complesso, che, composto di cinquanta (50) articoli, si allega al presente atto sotto la lettera "B" per formare parte integrante e sostanziale. In detto statuto la denominazione della Associazione è seguita dall'acronimo "ODV".

Le spese del presente atto e conseguenti sono a completo carico della "FRATERNITA DI MISERICORDIA DI FIANO - LOPPEGLIA" ODV.

Il presente verbale fruisce delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 82 del ri-detto D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii. (esenzione dalle imposte di registro e di bollo).

Al fine del mantenimento della personalità giuridica della "FRATERNITA DI MISERICORDIA DI FIANO - LOPPEGLIA" ODV, a seguito di specifiche richieste da parte dell'autorità amministrativa o per ottemperare a specifiche norme di settore, compresa l'iscrizione o il mantenimento della stessa all'Albo del Volontariato e/o al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il Governatore è autorizzato ad apportare al suallegato statuto, sentita

la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ed ottenuto il relativo assenso, le modifiche che si rendessero indispensabili in seguito ad osservazioni e rilievi da parte dei suddetti organismi pubblici di controllo, salvaguardando i principi ispiratori associativi.

Il comparante:

— — preso atto delle informazioni avute ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del regolamento (UE) n. 2016/679, presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti ed alla loro comunicazione e diffusione entro i limiti e per le finalità previste dalla legge;

— — consenziente l'assemblea, mi dispensa dalla lettura di ogni allegato a quest'atto, dichiarando di averne esatta ed integrale conoscenza.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea, essendo le ore ventuno e minuti quarantotto.

È richiesto io Notaro ho ricevuto il presente verbale, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me su quattro facciate e parte della quinta di due fogli, del quale, prima delle firme, ed in assemblea, ho dato lettura al comparante che, da me interpellato lo approva.

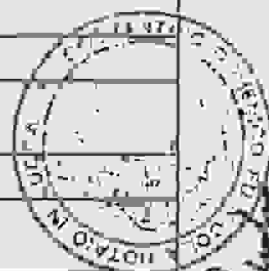
Firmato: Simone Bernardini - Domenico Costantino



Allegato "A" al D.D. 11/3/14
31148

Misericordia Fiano - Loppeggia
ELENCO SOCI CHE POSSONO VOTARE

N	NOME COGNOME Data di nascita Luogo di nascita	FIRMA DEL SOCIO	FIRMA DEL DELEGATO
1	MICHELI MARISA 03/01/1955 PESCAGLIA	Michele Marisa	
2	BLEFARI NICODEMO 10/01/1941 Ciro Calabria		
3	RAMACIOTTI ORIANO 01/06/1953 Borgo a Mozzano		
4	GRAZIANI GABRIELLA 17/06/1943 PESCAGLIA		Graziella Micheli
5	BERTUCCELLI PATRIZIA 09/02/1961 LUCCA		
6	MARCHI LUCIANO 12/03/1935 - PESCAGLIA		
7	BERNARDINI PIETRO 29/09/1948 PESCAGLIA	Bernardini Pietro	
8	BERNARDINI SIMONE 09/08/1974 LUCCA	Simone Bernardini	
9	BERNARDINI MICHELA 17/02/1978 Lucca	Michele Bernardini	
10	PERFETTI ADRIANA 06/10/1948 PESCAGLIA	Perfetti Adriano Maria	
11	DI GIOVANNI MAURIZIO 06/06/1957 LUCCA		
12	MANFREDI IVANO 24/01/1948 PESCAGLIA	x Manfredi Ivano	
13	TADDEI FERRUCCIO 02/11/1950 PESCAGLIA	x Taddei Ferruccio	
14	RIMEDIATI FRANCESCA		Graziella Micheli



Simone Bernardini

Simone Bernardini

	08/07/1936 PESCAGLIA		
15	MORABITO LOREDANA 09/01/1965 TORINO		+ Della' <i>[signature]</i>
16	GALGANI LILIA 30/05/1962 LUCCA		
17	MANETTI GIULIANA 09/04/1950 MONTESPERTOLI FIRENZE		
18	DONATI ILARIO 16/10/1958 LUCCA		
19	DI GIOVANNI ROMANO 11/01/1945 PESCAGLIA		
20	MASSAGLI MASSIMILIANO 25/04/1967 LUCCA		
21	MICHELI LUCIANO 10/09/1963 PESCAGLIA	<i>Micheli Luciano</i>	
22	POLI SILVANA 2/04/1971 LUCCA		<i>Micheli Giuseppe</i>
23	PUCETTI OLGA 07/08/1968 LUCCA		<i>Puccetti Fran</i>
24	DONATI EZIO 15/12/1962 TORINO		
25	DONATI ALBERTA 16/02/1966 TORINO		<i>Bianchi Vito</i>
26	DONATI LUISA 11/12/1970 LUCCA		<i>Bianchi Adriano Maria</i>
27	GORI NICOLA MARIA 06/05/1943 PESCAGLIA	<i>Gori M. Nicole</i>	
28	EVANGELISTI MAURO 19/09/1950 LUCCA		<i>Bianchi Vito</i>



Donato Della'

Giancarlo Bianchi



29	DONATI MARIA PIA 07/05/1970 LUCCA		Daniela Lombardi
30	CORTOPASSI GABRIELE 09/02/1974 LUCCA		
31	CODELUPPI CLAUDIO 28/04/1954 PESCAGLIA		
32	MICHELI CLELIA 21/02/1960 LUCCA		Maletti Rita
33	MICHELINI MARIA PIA 05/07/1966 LUCCA	x Maria Pia Michelini	
34	PERFETTI MAURO 02/07/1949 PESCAGLIA		
35	CODELUPPI MARISA 07/12/1946 PESCAGLIA		
36	GIACCHI GABRIELE 24/11/1937 ROMA		
37	DI GIOVANNI ANDREA 29/11/1968 LUCCA		Perfetti Adriano Colla
38	DI GIOVANNI VASCO 26/08/1940 PESCAGLIA		Caracciolo Mauro
39	ROSSI PAOLA 06/04/1946 S. SEPOLCRO AREZZO		San Paolo
40	ACCORSINI HEIDI 15/04/1978 LUCCA		
41	ACCORSINI PIERALBERTO 25/10/1984 LUCCA		
42	GRAZIANI ROMANA 27/06/1965 LUCCA	x Graziani Romana	
43	LOMBARDI DANIELE 30/07/1984 LUCCA	x Daniela Lombardi	



Comune di Lucca

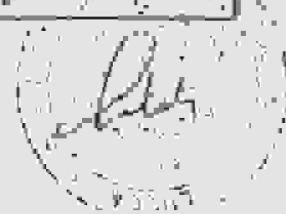
Simone Bianchi

44	PERFETTI FABIO 28/12/1957 PESCAGLIA		
45	PERFETTI BARBARA 15/12/1946 PESCAGLIA	x Barbara Perfetti	
46	MASSEI MARCO 19/06/1948 PESCAGLIA		Ridolfi Smetto
47	MICHELÌ GIANCARLO 23/12/1954 PESCAGLIA		Daniela Zanderoli
48	RUGANI CARLA 11/05/1956 PESCAGLIA		Sord. Alfa
49	MICHELÌ SALVATORE 05/05/1952 PESCAGLIA		Uchida Bruno
50	PIERETTI MARIA ELISA 23/11/1953 PESCAGLIA	x Pieretti Elia Hoip	
51	MANFREDI ADOLFO 01/01/1951 LUCCA	x Manfredi Adolfo	
52	BARTOLI GABRIELE 20/05/1969 LUCCA		Accorini Margh
53	ALLORONI SARA 18/10/1988 LUCCA		Sord. Alfa
54	PIERETTI MARCELLO 25/09/1936 PESCAGLIA		Uchida Bealia
55	RIDOLFI LISETTA 25/04/1959 SPELLO PERUGIA	x Ridolfi Smetto	
56	FILIPPI CORRADA 17/05/1942 PESCAGLIA		
57	PIERETTI LUCA 03/08/1964 LUCCA		Sord. Alfa
58	COLLODI ALBERTO 25/03/1940 MONTECARLO LUCCA		Manfredi Adolfo



Manfredi Adolfo

Manfredi Adolfo



59	RIDOLFI LIZIA 28/06/1965 LUCCA		Galgani Luca
60	RIDOLFI MARILENA 21/05/1978 LUCCA		Grzicci Romano
61	RIDOLFI LORIANA 08/10/1934 PESCIAGLIA		
62	ACCORSINI MARIANGELA 13/09/1980 CASTELNUOVO GARFAGNANA	x Accorsi Monique	
63	DI GIOVANNI FRANCESCO 26/12/1971 LUCCA		Di Giovanni Francesco
64	CECCARELLI YURI 27/01/1976 LUCCA	x Ceccarelli	
65	RIDOLFI GIAN BATTISTA 13/11/1938 PESCIAGLIA		x Di Giovanni Luca
66	MICHELI GRAZIA MARIA 10/07/1953 PESCIAGLIA		Michele Benini
67	GEMIGNANI DINO 04/09/1951 PESCIAGLIA		
68	PERFETTI ANITA 30/08/1951 PESCIAGLIA		
69	MICHELI ARGENTINA 19/09/1943 PESCIAGLIA		
70	PUCETTI DARIO GUILIEMO 03/04/1943 LUCCA	x Pucetti	
71	MOROTTI DINO 13/10/1947 LUCCA		
72	RIDOLFI EDOARDO 18/08/1954 PESCIAGLIA		
73	SORBI LUIGI 16/07/1969 LUCCA	x Sorbi Luigi	



Samuele

Samuele Benini

74	SORBI ROMINA 24/10/1988 LUCCA		Egor M. Vior
75	DONATI RENATA 09/08/1942 PESCAGLIA		Galzani Lea
76	SORBI MARIO 01/01/1944 LUCCA	x Sorbi Mario	
77	MANFREDI AGOSTINO 25/07/1941 PESCAGLIA	x Manfredi Agostino	
78	ROVERA BARBARA 04/12/1957 MASSAROSA	x Rovera Barbara	
79	MICHELI ALBERTO 21/02/1960 LUCCA		
80	PICCHI CLAUDIA 12/07/1976 LUCCA		Sa. Claudia
81	PICCHI MARIA GIOIA 20/03/1991 LUCCA		Manfredi Picchietti
82	GALGANI LEA 24/11/1947 PESCAGLIA	x Galgani Lea	
83	DI GIOVANNI GILDO 10/08/1942 PESCAGLIA		Pedagogi Ginetto
84	GALGANI FRANCO 01/04/1938 PESCAGLIA		Accom. Mauro
85	RIDOLFI MARIA 01/05/1942 PESCAGLIA		Michele Maria
86	MANFREDI CLAUDIO 24/02/1954 PESCAGLIA		
87	CECCARELLI MAURO 12/01/1953 LUCCA	x Ceccarelli Mauro	
88	PERFETTI PIA 07/12/1948 PESCAGLIA	x Perfetti Pia	
89	PERFETTI MICHELE 14/07/1980 LUCCA	x Perfetti Michele	



Galzani Lea

Manfredi Picchietti



90	PERFETTI COSIMO 15/05/1973 LUCCA		<i>Peretti Edoardo</i>
91	PERFETTI VINCENZA 22/09/1930 PESCIAGLIA		
92	GEMIGNANI ANNA 26/07/1940 PESCIAGLIA		
93	PICCHI CLAUDIO 07/07/1949 LUCCA		<i>Michele Amici</i>
94	RIDOLFI SALVATORE 10/04/1937 PESCIAGLIA		
95	ACCORSINI CARLO 05/09/1952 CAMPORGIANO	<i>Accorsini Carlo</i>	
96	RIDOLFI MARINA 07/07/1929 PESCIAGLIA		
97	MARCHI ALDO 22/02/1945 PESCIAGLIA		
98	MELE GIUSEPPINA 19/01/1942 CARDINALE (CZ)		<i>Mele</i>
99	RIDOLFI LORENZINA 06/05/1937 PESCIAGLIA		<i>x T. Ridolfi</i>
100	CARLI MASSIMILIANO 23/11/1973 CASTELNUOVO GARFAGNANA		
101	FERNANDA LUCARINI 10/11/1980 CAMPINAS BRASILE		
102	BERTUCCELLI GIANPIERO 02/07/1936 LUCCA		<i>Bertucci</i>
103	FRANCESCHINI ROSSANA 09/07/1960 LUCCA		



Carmino

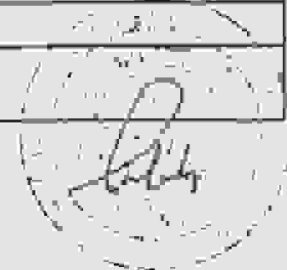
Simone Bordini

104	MOSTI GIOVANNA 04/08/1952 MASSA		
105	BERTUCCELLI VANIA 06/02/1973 LUCCA		Simone Mgr
106	LENZI DINA 30/09/1939 PESCAGLIA		
107	GEMIGNANI SALVATORE 08/01/1934 PESCAGLIA		Ref. L
108	FILIPPI ANNA MARIA 16/12/1935 PESCAGLIA		Ref. C
109	PERFETTI SIMONETTA 02/12/1947 ROMA	Simone Mgr	
110	BERNARDINI SARA 31/12/1976 LUCCA	* Paolo Genodino	
111	DEMURU PAOLETTA 06/01/1965 BOLOTANA NUORO		Graziani Roma
112	MICHELI GIUSEPPE 16/07/1942 LUCCA	* Michel Giuseppe	
113	LENZI GEMMA 03/09/1939 PESCAGLIA		
114	DONATI MARINO 27/10/1961 LUCCA		
115	MARRA VINCENZINA 19/11/1956 CARDINALE (CZ)	* Paolo Genodino	
116	LENZI LORENZO 14/10/1951 PESCAGLIA		
117	MICHELI ALDO 18/12/1944 PESCAGLIA		Simone
118	GRAZIANI GIOVANNI 28/08/1974 LUCCA		



Simone Mgr

Simone Mgr



119	ALFIERI FRANCESCO 26/08/1965 COMITINI (AG)	*AG/ <i>Am</i>	
120	MICHELI KETTY 03/12/1970 LUCCA		
121	PERFETTI ALDA 03/08/1945 PESCAGLIA		<i>Colly De Luca</i>
122	MOROTTI EMANUELE 09/12/1984 LUCCA		
123	BERNARDINI ANTONELLA 05/09/1958 PESCAGLIA		
124	MICHELI CECILIA 26/08/1956 LUCCA		
125	GISTICI VITTORIO 04/12/1937 PESCAGLIA		
126	DONATI ROBERTO 04/10/1956 LUCCA		<i>Assani: Col</i>
127	BENELLI ANNA 10/07/1953 PESCAGLIA		
128	COLI FABRIZIO 24/05/1982 BARGA		<i>*Stefan Gr</i>
129	GRAZIANI FRANCO 08/07/1955 PESCAGLIA		
130	CASINI LAURETTA 26/01/1971 LUCCA	<i>* Lauretta</i>	
131	GISTICI STEFANO 20/02/1974 LUCCA	<i>* Stefan Gr</i>	
132	GISTICI FEDERICO 11/06/1944 PESCAGLIA		<i>* Federico</i>
133	GISTICI FRANCO 23/10/1953 PESCAGLIA		



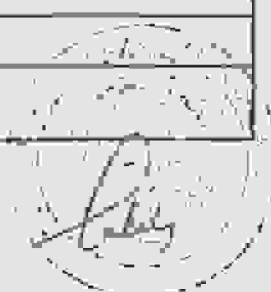
Simone Berti

134	BARONI GISTICI IVALDA 10/03/1951 PESCAGLIA		<i>Stefano Cr</i>
135	ANGELI MARIA TAMARA 23/04/1957 MASSAROSA		
136	MASSEI CRISTINA 06/04/1974 LUCCA		<i>Massetti</i>
137	SORBI PAOLA 23/08/1962 LUCCA		<i>Sorbi Cb</i>
138	RIDOLFI SONIA 18/12/1962 LUCCA		<i>Ridolfi S. 1962</i>
139	LUCCHESE LOREDANA 19/07/1936 PISA		
140	MANFREDI SESTO 16/11/1941 PESCAGLIA		
141	PARDINI GIULIANA 05/12/1930 MASSAROSA		
142	MANFREDI MORENO 26/05/1965 LUCCA		
143	RUGANI GIUSEPPE 26/03/1931 CAMAJORE		
144	DONATI EGIDIO 25/06/1964 LUCCA		
145	DONATI ILARIA 09/03/1962 PESCIA	<i>x</i>	<i>Ilaria Donati</i>
146	MARCHETTI VINCENZO 02/07/1963 VIAREGGIO		
147	BERTINI NATALE 24/12/1947 PESCAGLIA		
148	RIMEDIATI LARA 29/01/1980 LUCCA	<i>x</i>	<i>Lara Rimediati</i>



Domenico Luchini

Gianna Pirelli



149	PAOLA CALDI 15/06/1966 BOLOGNA		
150	LUCCHESI CESARE 12/02/1965 LUCCA		<i>Gian. M. Wlad</i>
151	DI GRAZIA GINO 22/07/1938 LUCCA		
152	MANFREDI ARISTIDE 15/10/1934 PESCAGLIA		
153	LENZI CASIMIRO 10/10/1952 PESCAGLIA		
154	DONATI ALESSANDRA 10/03/1961 PESCAGLIA		
155	MARCHI LILIANA 30/11/1956 PESCAGLIA		
156	ALAMA ANTONELLA 03/09/1958 LUCCA		<i>La Ruffa</i>
157	RIDOLFI GIOVANNA 17/02/1937 PESCAGLIA		
158	RUGANI GABRIELE 03/09/1966 LUCCA		
159	RIDOLFI FERDINANDO 01/07/1951 PESCAGLIA		
160	COLLODI SILVIA 02/11/1955 AUTOPASCIO		
161	RIDOLFI MARCO 13/03/1996 LUCCA		
162	BERNARDINI LUCA 30/04/1962 TORINO		
163	DI GIOVANNI ANTONELLA		



Donato
Giovanni Barbieri

*Allegato "B" al atto 12516
31110*

STATUTO DELLA "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI FIANO E LOPPEGLIA" ODV

Articolo 1 - Denominazione

È costituita in Fiano di Pescaglia (LU) l'Associazione ente del Terzo settore denominata "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI FIANO E LOPPEGLIA" ODV con sede in Fiano di Pescaglia, Diocesi di Lucca.

Articolo 2 - Principi ispiratori La Misericordia di Fiano e Loppeggia è una Associazione di Confratelli avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere di Misericordia spirituali e corporali, in soccorso dei singoli e delle comunità contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Apostolica Romana, nel solco della tradizione della Chiesa e nello spirito del Concilio Vaticano II. L'Associazione ha durata illimitata, non ha scopo di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche.

Articolo 3 - Elementi giuridici La Misericordia di Fiano e Loppeggia è costituita agli effetti giuridici come un ente del Terzo settore iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione a) Organizzazioni di Volontariato.

La Misericordia è secondo l'Ordinamento Canonico, associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi dei canoni 298-311 "Norme comuni" e dei canoni e 321-326 "Associazioni private di fedeli" del Codice di Diritto Canonico.

Articolo 4 - Finalità

Scopo della Confraternita è l'esercizio, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell'intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. La Confraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo. In particolare, la Confraternita può svolgere in via esclusiva o prevalente per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale le seguenti attività:

- a) l'elevazione spirituale mediante pratiche di pietà, di carità, di mutuo aiuto e di culto affinché si affermi la "Civiltà dell'amore";
- b) gli interventi e le prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso e il trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità;
- c) gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e socio-sanitarie, anche per l'assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio anche realizzando idonee

strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione;

d) la promozione della donazione di sangue e di organi;

e) l'attività nei diversi settori della Protezione Civile nonché gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

f) iniziative di educazione, istruzione e formazione, anche professionale, nonché l'attività di informazione e culturali di interesse sociale con finalità educative;

g) iniziative di formazione universitaria, post-universitaria e di ricerca scientifica di particolare interesse sociale nonché di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

h) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, anche attraverso elementi di informazione e promozione delle attività istituzionali, oltre ad attività di editoria e stampa in genere ed iniziative di radio/video-diffusione;

i) l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

j) l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche;

k) la protezione dell'infanzia abbandonata;

l) l'alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

m) l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

n) iniziative di agricoltura sociale;

o) l'erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a persone colpite da indigenza ed infermità od a persone svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l'accesso al credito nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti od il sostegno a distanza;

p) la tutela, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico e culturale e del paesaggio nonché la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata;

q) iniziative di cooperazione allo sviluppo nonché attività nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;

r) la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata nonché promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle



iniziative di aiuto reciproco. La Confraternita può compiere anche attività diverse rispetto a quella di interesse generale a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, e siano svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti a livello normativo e regolamentare. A questo fine, la Confraternita può, tra le altre attività, effettuare:

a) l'onoranza, la sepoltura e/o il trasporto, dei defunti nel cimitero della Confraternita od in altri cimiteri, secondo richiesta;

b) operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa la costituzione di enti e società, nonché l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altri enti, purché risultino strumentali al perseguimento dei fini istituzionali.

Articolo 5 – Attività di formazione

La Confraternita provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi di formazione spirituale e promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei confratelli con corsi di istruzione teorico-pratica, e con ogni altro idoneo mezzo, avuto riguardo alle linee indicate dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Articolo 6 – Sezioni

Per l'espletamento delle proprie attività la Confraternita potrà costituire apposite sezioni, previa autorizzazione della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all'uopo emanate dal Magistrato della Confraternita.

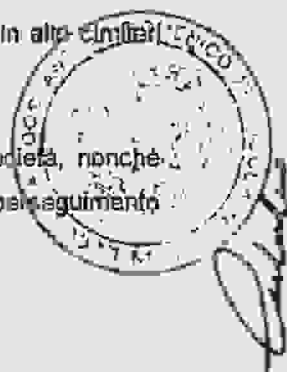
Articolo 7 – Rapporti con le Autorità Ecclesiastiche

In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, la Confraternita mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente ecclesiastico o "Correttore".

Articolo 8 – Stemma

Lo stemma della Confraternita ha carattere nazionale ed è comune a tutte la Confraternite di Misericordia operanti sul territorio italiano nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Allo stemma potrà essere aggiunta solo la località e l'eventuale emblema dell'associazione, senza altre modifiche.

Articolo 9 – Veste



Comitato

Giuseppe Pardi

La divisa storica dei Confratelli è costituita da una veste nera semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con una medaglia col simbolo F/M e croce latina da un lato e l'immagine della Madonna dall'altro. Per i servizi di pronto soccorso e di assistenza potrà essere adottata una divisa secondo il modello indicato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Articolo 10 – Adesione alla Confederazione Nazionale

La Confraternita è costituita con l'assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ne è affiliata ne accetta gli statuti e ne costituisce la rappresentanza locale.

Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa della Confraternita, la partecipazione del Sodalizio alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia implica per tutti gli iscritti della Confraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie d'Italia, rappresentata dalla Confederazione stessa, nonché l'impegno di mobilitazione caritativa in caso di necessità.

Articolo 11 – Adesione ad altre organizzazioni

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, la Confraternita potrà aderire ad altre associazioni, o federazioni di associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento e previa autorizzazione della stessa Confederazione. Del pari, in seno alla Confraternita, non potranno sorgere altre associazioni se non contemplate come proprio settore di attività e di cui sarà data comunicazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per la relativa approvazione. Per il motivo di cui al primo comma del presente articolo la Confraternita non potrà partecipare né aderire ad iniziative e/o manifestazioni che esulino dai propri principi ispiratori.

Articolo 12 – Entrate e assenza scopo di lucro

La Confraternita trae i mezzi per il proprio funzionamento e per il raggiungimento degli scopi istituzionali da:

- a) quote e contributi degli iscritti;
- b) contributi di privati, singoli ed organizzazioni;
- c) contributi dello Stato ed istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi comunitari e di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale e regionale.



localmente vigente. Per attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo il significato dato a tale accezione dalle disposizioni vigenti, possono anche essere realizzati;

g) proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto;

h) redditi derivanti da cespiti patrimoniali;

i) altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statuari

La Confraternita ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale. Le opere di misericordia prestate dai Confratelli sono gratuite.

Articolo 13 – Il volontario

Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni loro prestazione di attività. E' fatto espresso divieto per i Confratelli l'accettare qualsiasi forma di compenso. Il Confratello di Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l'espressione del tradizionale motto delle Misericordie "Che Iddio gliene ne renda merito". Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio potranno essere concesse ai Confratelli distinzioni aventi puro carattere morale. La Confraternita iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. La Confraternita rimborsa al volontario solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Confraternita di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. La Confraternita non potrà distribuire neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La Confraternita può prevedere, in coerenza con lo statuto, apposito regolamento per disciplinare diritti e doveri del volontario.

Articolo 14 – Gruppi operativi

La Confraternita può promuovere la donazione del sangue e degli organi.

La Confraternita promuove il volontariato giovanile anche attraverso il gruppo "Gemma"; un rappresentante del gruppo "Gemma" partecipa al Magistrato senza diritto di voto.

Per tutti gli altri settori di attività caritative, in accordo con la Confederazione Nazionale delle Misericordie



Assistente

Simone P...

d'Italia, può costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente del Magistrato.

CAPO – II

REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

Articolo 15 – Iscrizione

Tutti gli iscritti al Sodalizio, in qualità di associati, sono chiamati con il nome tradizionale di "Confratello" o "Consorella" ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Confraternita. Questi si suddividono in due categorie:

- a) Confratelli effettivi;
- b) Confratelli buonavoglia.

L'iscrizione dei confratelli avviene su domanda da presentarsi al Governatore. Il Magistrato nella prima riunione utile, o comunque entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, comunica la decisione di ammissione all'aspirantato o, con motivazione espressa, il diniego.

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, di cui al primo comma dell'articolo 10 del presente statuto, i Confratelli, riuniti in un'unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia. Di questo deve essere fatta menzione nella domanda di iscrizione di cui al comma terzo del presente articolo o, nel caso l'iscrizione ad altro Sodalizio avvenga in momenti successivi, deve esserne portato a conoscenza il Magistrato della Confraternita. Il Confratello, iscritto ad altro Sodalizio ed ammesso alla Confraternita, non potrà in nessun caso godere delle competenze e dei diritti acquisiti in altra Confraternita. L'organizzazione non può limitare temporalmente la partecipazione alla vita associativa. I confratelli possono esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede della Confraternita a partire dal 30esimo giorno successivo alla richiesta, formulata mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comunicazione fax o telematico purché risulti provata la data di invio.

Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella quale dichiara di aver preso visione della documentazione richiesta e si impegna a non divulgarla.

Articolo 16 – Qualifiche dei Confratelli

Gli aspiranti Confratelli sono coloro che intendono far parte della categoria dei Confratelli effettivi o buonavoglia. L'aspirantato ha la durata di un anno di servizio al termine del quale gli aspiranti Confratelli passano alla categoria dei Confratelli Effettivi o dei Confratelli Buonavoglia. Il passaggio risulta essere automatico, salvo motivata delibera di diniego del Magistrato. Il passaggio è spiritualmente sancito con il rito della vestizione e la consegna della veste simbolo di sacrificio, preghiera ed anonimato. Gli aspiranti Confratelli partecipano all'Assemblea ma non hanno diritto di voto e di elezione.



I Confratelli effettivi sono coloro che, compiuto il periodo di aspirantato, accettano l'obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore della Confraternita. Costituiscono il corpo funzionale della Confraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'assemblea con diritto di voto attivo, ed acquisiscono diritto di elezione dopo due anni di permanenza nella categoria. L'elettorato attivo e passivo presuppone la maggiore età.

I Confratelli buonavoglia sono coloro che sostengono moralmente e materialmente la Confraternita senza obbligo di servizio e si impegnano alle contribuzioni che saranno stabilite per tale categoria. I Buonavoglia, compiuto un anno di aspirantato, partecipano all'Assemblea con diritto di voto attivo ed acquisiscono diritto di elezione dopo due anni di permanenza nella categoria, sempre in presenza della maggiore età.

Sono considerati sostenitori della Misericordia tutte le persone non socie, che contribuiscono al sostentamento della Confraternita con donazioni di qualsiasi genere, non partecipando però agli organi sociali della stessa.

Articolo 17 - Requisiti di Iscrizione

Per essere iscritti alla Confraternita occorre essere di principi morali e cristiani e tenere una condotta integra anche sotto il profilo della normativa penale. I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali della Confraternita e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Magistrato.

La quota o contributo associativo è intransmissibile.

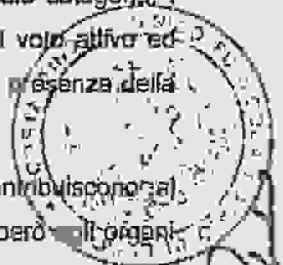
CAPO III

DISCIPLINA E DOVERI DEI CONFRATELLI

Articolo - 18- Doveri dei confratelli

Gli iscritti alla Confraternita devono:

- a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Confraternita;
- b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno dell'Associazione che nella vita privata;
- c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;
- d) tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;
- e) collaborare alle iniziative della Confraternita e partecipare alle riunioni;
- f) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse dalla Confederazione Nazionale della



Donato

Gianni Bardi

Misericordie d'Italia;g) assolvere al pagamento della quota associativa.

Articolo 19 – Provvedimenti disciplinari

I Confratelli sono passibili dei sotto citati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro 15 gg. al Magistrato le proprie giustificazioni:

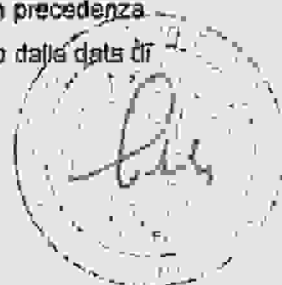
- a) ammonizione;
- b) sospensione a tempo determinato;
- c) decadenza;
- d) esclusione.

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) e b) è del Magistrato. Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 gg dalla comunicazione, al Collegio Probivirale il quale decide, sentito l'interessato ed il Governatore, con parere definitivo.

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti c) e d) è dell'Assemblea e valgono le disposizioni del successivo art. 20.

Articolo 20 – Perdita della qualità di iscritto

La qualità di iscritto alla Confraternita si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione. Si perde per dimissioni qualora il Confratello presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto di Confratello. Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Confraternita di cui all'art. 17. Inoltre l'iscritto decade qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all'art. 18 oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale pur essendo in grado di assolvervi. Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto alla Confraternita. La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la Confraternita. I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Governatore all'Assemblea. Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'interessato, per raccomandata, da parte del Magistrato, con invito a presentare entro 15 gg le proprie deduzioni. L'Assemblea delibera a scrutinio segreto. Il provvedimento irrogato dall'Assemblea potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato previa nuova domanda da presentarsi, da parte dell'interessato, al Governatore, con le modalità di cui all'arti. 15 e 16, e sulla quale il Magistrato delibererà, sentito il parere del Collegio Probivirale, l'accettazione e se riconferire al richiedente i diritti di cui godeva in precedenza. L'eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza.



CAPO IV

ORGANI DELLA CONFRATERNITA'

Articolo 21 – Gli organi

Sono organi della Confraternita:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Magistrato;
- c) Il Governatore;
- d) Il Collegio Probvirale;
- e) Il Collegio dei sindaci revisori e l'Organo di controllo.

L'ASSEMBLEA

Articolo 22 – Composizione

L'Assemblea è sovrana ed è composta dai Confratelli effettivi e buonavoglia ed è presieduta dal Governatore o, in sua assenza, dal Vice Governatore o, in mancanza di questo, dal componente del Magistrato più anziano di età.

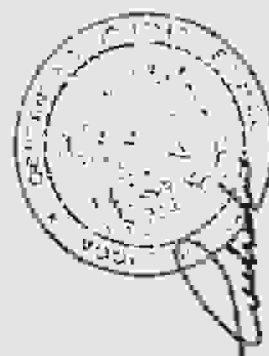
Articolo 23 – Assemblea ordinaria

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese giugno, per l'approvazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente, ed ogni quattro anni per l'elezione delle cariche sociali. L'Assemblea è convocata dal Governatore dandone massima diffusione tra gli aderenti, anche con l'utilizzo di strumenti telematici nonché attraverso affissione di avviso di convocazione nei luoghi pubblici almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare. La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo. I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Governatore e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro. Le deliberazioni dell'assemblea sono rese pubbliche tramite la loro affissione nella bacheca dell'associazione, ove dovranno rimanere per un periodo non inferiore a 10 giorni.

Articolo 24– Assemblea straordinaria

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificamente:

- a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confratelli;
- b) quando il Collegio dei Probviri o l'Organo di controllo per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per



Donato

Donato

scritto, ne richiedano all'unanimità la convocazione al Magistrato;

- c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per problemi inerenti la Confraternita o per iniziative di carattere generale;
- d) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità.

Nei casi di cui alle lettere a) b) c) il Governatore deve convocare e tenere l'Assemblea entro un mese con le modalità di cui all'art. 23.

Articolo 25 – Quorum costitutivo

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Confratelli aventi diritto al voto mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, purché tale numero sia almeno il doppio dei componenti del Magistrato. In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni Confratello potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro Confratello avente diritto al voto il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di una delega.

Articolo 26 – Quorum deliberativo

L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti. Gli astenuti non si computano fra i votanti. I componenti il Magistrato nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e il bilancio non hanno diritto di voto. I componenti del Collegio dei revisori non hanno diritto di voto nelle delibere concernenti il bilancio. Per le proposte di riforma dello statuto, di scioglimento e devoluzione del patrimonio e di trasformazione, fusione e scissione da parte dell'Assemblea sono previste le particolari norme di cui al sesto comma dell'art. 43 e di cui agli artt. 47 e 48.

Articolo 27 – Attribuzioni

L'Assemblea ha il compito di:

- a) deliberare l'approvazione del bilancio predisposto in conformità con la norma vigente, corredato della relazione del Governatore sull'attività della Confraternita svolta nell'anno precedente e della relazione del Collegio dei sindaci revisori o, laddove esistente, dell'Organo di controllo;
- b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Governatore, di concerto con il Magistrato, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;
- c) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il Magistrato, il Collegio Probivirale ed il Collegio dei Sindaci revisori;
- d) nominare l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;



- e) deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, sulle modifiche del presente statuto proposte dal Magistrato di concerto con il Collegio Probivirale;
- f) deliberare, su proposta del Magistrato, in merito a quanto previsto dall'art.44;
- g) nominare nella riunione che precede ogni quadriennio la Commissione Elettorale, e stabilire il numero dei componenti il Magistrato;
- h) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Confratelli; i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- l) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Confraternita.

IL MAGISTRATO

Articolo 28- Attribuzioni

Il Magistrato è l'organo di governo della Confraternita, delibera su tutte le materie non riservate specificamente all'Assemblea ed è eletto dalla stessa Assemblea. In particolare:

- a) provvede all'amministrazione della Confraternita ivi compreso l'acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili, di automezzi e per la creazione di passività ipotecarie nonché stabilisce le attività diverse, non già richiamate dallo Statuto;
- b) provvede ad assicurarsi che non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della Confraternita;
- c) provvede al suo interno alla nomina del Governatore, del Vice Governatore, del Segretario e dell'Amministratore nonché ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria. L'eventuale nomina del Segretario può avvenire anche al di fuori degli eletti tenuto conto delle particolarità di cui all'art. 33;
- d) redige le norme di attuazione del presente statuto ed emana ogni qualsiasi regolamento organizzativo necessario al buon funzionamento del Sodalizio;
- e) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente e dei collaboratori in linea con quanto previsto dalla normativa vigente ed adotta i relativi provvedimenti;
- f) provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;



Confraternita

Giuseppe Pardi

- g) predisporre il bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) delibera sull'accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti organi;
- i) prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti agli artt. 21, 22 e 24 del c.c., i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse del Sodalizio, salva la ratifica alla prima Assemblea successiva;
- l) conferma o revoca la decisione del Governatore sull'ammissione dei nuovi aspiranti Confratelli ed esprime entro un anno motivata delibera di diniego alla loro definitiva adesione;
- m) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;
- n) cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Associazione nonché la preparazione spirituale e morale dei Confratelli di cui la direzione ed il coordinamento sono affidati al Correttore;
- o) propone all'Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Confratelli;
- p) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla Confraternita, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti il Magistrato;
- q) autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Confraternita;
- r) determina l'ammontare della quota associativa che ogni Confratello deve versare annualmente per il funzionamento della Confraternita a seconda della categoria di appartenenza;
- s) propone alla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi di Confratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;
- t) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della Confraternita;
- u) tiene, oltre al libro delle deliberazioni del Magistrato, il libro degli associati e il libro delle deliberazioni assembleari;
- v) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi della Confraternita.

Articolo 29- Composizione



Il Magistrato è composto da sette a undici Confratelli. Partecipa alle riunioni del Magistrato il Correttore. Per essere eletti nel Magistrato occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno due anni dalla data di iscrizione alla Confraternita e non appartenere a confessioni diverse dalla Chiesa Cattolica, in coerenza con i principi fondativi della Confraternita. Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato, Confratelli con legami di coniugio, di parentela fino al quarto grado e di affinità fino al secondo grado, nonché Confratelli eletti alle cariche di Probiviro e Sindaco revisore, o nominati come Organo di controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato il personale dipendente della Confraternita, nonché i Confratelli che rivestono cariche politiche a qualunque livello.

Articolo 30- Adunanze

Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qual volta il Governatore lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno un terzo dei componenti il Magistrato. Il Magistrato può essere convocato anche dalla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia e dal Presidente del Collegio dei Probiviri con richieste scritte e motivate. L'invito all'adunanza è comunicato dal Governatore e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e dovrà essere inviato almeno 5 giorni prima della data fissata, dovrà comunque essere garantita la conoscenza dell'ordine del giorno ai consiglieri. Per il suo carattere di organo di governo il Magistrato può essere convocato anche telefonicamente in caso di necessità ed urgenza. Il Magistrato delibera validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, da indire almeno un'ora dopo la prima, con almeno la presenza di un terzo dei componenti l'organo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza, in caso di parità di voti prevale il voto del Governatore. Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.

Articolo 31- Il Governatore

Il Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. È il capo della Confraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma. Rappresenta la Confraternita all'interno della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, nelle relative assemblee, in particolare il Governatore:

- a) vigila per la tutela delle ragioni degli Interessi e delle prerogative della Confraternita e veglia sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti;
- b) indice le riunioni di Magistrato e convoca l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;
- c) attua le deliberazioni del Magistrato;
- d) firma la corrispondenza ed, in unione col Segretario, le carte ed i registri sociali;
- e) cura, congiuntamente con il Segretario e l'Amministratore, la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;

f) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia agli effetti di ogni evento che consigli l'interessamento della Confederazione stessa;

g) prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salva ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento. Il servizio di Governatore è incompatibile con rapporti di lavoro con le Misericordie o loro articolazioni a qualsiasi livello.

Articolo 32 – Il Vicegovernatore

Il Vice-Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Coadiuvando, indipendentemente dalle sue funzioni, il Governatore e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento. Inoltre opera in quel settore e svolge quei particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno affidargli.

Articolo 33 - Il Segretario

Il Segretario è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Redige i verbali del Magistrato e dell'Assemblea. È consegnatario dei documenti e dell'archivio della Confraternita; cura la corrispondenza insieme al Governatore con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera e) dell'art. 31. Collabora inoltre con l'Amministratore per la tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente. In relazione alla particolarità del servizio di segreteria, il Segretario può essere nominato dal Magistrato anche tra persone esterne agli organi sociali. In tal caso il segretario partecipa ai lavori del Magistrato senza diritto di voto.

Articolo 34 – L'Amministratore

L'Amministratore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. In collaborazione con il Governatore ed il Segretario, cura la parte amministrativa di tutte le attività della Confraternita firmando i relativi documenti. Provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a predisporre la bozza di rendiconto economico e finanziario nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre al Magistrato.

Articolo 35 – Gratuità e durata degli organi sociali

Tutti gli incarichi degli organi sociali sono a titolo gratuito, durano in carica quattro anni ed i Confratelli componenti gli organi sociali sono rieleggibili. Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente succede il primo dei non eletti. I nuovi membri inseriti a copertura di quelli vacanti restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati. I componenti gli organi della Confraternita che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.

Articolo 36 – Il Collegio Probivirale



Il Collegio Probivirale è composto da tre membri eletti dall'Assemblea, fra i Confratelli con particolare conoscenza del corpo sociale e del Sodalizio e per dedizione alla Confraternita. Per l'eleggibilità al Collegio Probivirale valgono le norme di cui al precedente art. 29 commi 2 e 3. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qual volta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all'anno per la verifica dell'andamento della Confraternita. In particolare:

a) vigila sull'osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni Organo della Confraternita;

b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello statuto e dei regolamenti, sentito il parere della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia;

c) decide sui ricorsi presentati dai Confratelli contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Magistrato nei confronti di quest'ultimi;

d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato della Confraternita;

e) sostituisce l'opera del Magistrato qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione. L'accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui all'art. 45 commi 1 e 2. Il Collegio è validamente costituito con almeno la presenza di due componenti, e delibera a maggioranza, stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio. Decide con pronunce motivate e, se del caso, anche in via equitativa. Esso tiene il libro della propria adunanza.

Articolo 37 – Il Collegio dei sindaci revisori e l'Organo di controllo

La Confraternita elegge al non superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre parametri previsti dall'art.30 del dlgs 117 del 3 luglio 2017 un Collegio dei Sindaci Revisori composto da tre membri eletti dall'Assemblea fra i Confratelli. Per l'eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme di cui al precedente art. 29, commi 2 e 3, dello statuto. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Qualora ritenuto opportuno dall'assemblea, il Collegio potrà essere affiancato da figura professionale iscritta nell'albo dei Revisori legali dei conti nominata dall'Assemblea stessa. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti non possono essere contemporaneamente eletti nel Magistrato né nel Collegio dei Probiviri. Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti. I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Magistrato. Il Collegio delibera validamente con la presenza di due componenti. I componenti del Collegio dei Sindaci Revisori, nelle delibere assembleari concernenti il bilancio non hanno diritto di voto. Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti dal sopra citato art.30 del dlgs 117/2017, la Confraternita nomina, per mezzo di delibere assembleare, un Organo di controllo, anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le

funzioni di cui all'art.30, comma 6, del dlgs 117 del 3 luglio 2017.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Al momento di inizio operatività dell'Organo di controllo, il Collegio dei Revisori dei Conti cessa la propria attività.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c.. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze.

L'Organo di controllo svolge anche funzione di revisione legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui all'articolo 31 del dlgs 117 del 3 luglio 2017.

L'organo di controllo, qualora gli sia attribuita anche la funzione di revisione legale, deve essere composto da persone fisiche iscritte nell'apposito registro.

Articolo 38 – Il Correttore

L'Assistente ecclesiastico o Correttore è nominato dall'Ordinario Diocesano competente per territorio su proposta del Magistrato. Rappresenta l'Autorità religiosa all'interno della Confraternita per le materie spirituali, religiose o di culto. Collabora per l'osservanza dello spirito religioso della Confraternita e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli anche attraverso la promozione di corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il "Correttore" della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia. Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose.

Il Correttore è confratello onorario e partecipa pienamente alle riunioni dell'Assemblea e del Magistrato, con diritto di voto.

Articolo 39 – La Commissione elettorale

La Commissione Elettorale è eletta dall'Assemblea nella riunione che precede il termine di ogni quadriennio. È composta da un numero tra tre e cinque membri scelti fra i confratelli ed ha il compito di:

- a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;
- b) redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Magistrato, contenente un numero minimo da 14 a 22 Confratelli in proporzione al numero degli eleggibili di cui da 2 a 4 dovranno essere scelti tra i Confratelli buonavoglia;
- c) redigere la lista di 5 Confratelli per l'elezione del Collegio dei Probiviri di cui i primi 3 verranno eletti come effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti;

d) redigere la lista di 5 Confratelli per l'elezione del Collegio dei sindaci revisori di cui i primi 3 verranno eletti come effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti. Le liste devono riportare il nome del Confratello. Gli iscritti potranno presentare alla Commissione Elettorale proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà. Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono trasmesse al Governatore il quale le alleggerà all'avviso di convocazione dell'Assemblea tenendo presente che dovrà essere convocata almeno 30 gg. prima della data fissata;

- e) accerta l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all'assemblea;



f) accerta la regolarità delle deleghe;

g) cura le operazioni di voto e redige verbale delle operazioni stesse

Articolo 40 – Modalità di elezione degli organi

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono vincolanti ed ogni Confratello avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza per Confratelli non compresi nelle citate liste. Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di due voti per il Collegio dei Probiviri; due voti per il Collegio dei Revisori dei conti ed un numero di preferenze pari al 3/4 degli eleggibili per il Magistrato. Risulteranno eletti per ogni carica i Confratelli che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il Confratello con maggiore anzianità di iscrizione alla Confraternita. In caso di ulteriore parità sarà preferito il Confratello più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio. Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo, saranno dichiarate nulle. Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 7 giorni e ne presiede la riunione. I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di Confratelli, devono essere depositati nel termine perentorio di 3 giorni dall'affissione. La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.

Articolo 41 – Composizione della Commissione Elettorale

I componenti la Commissione Elettorale per le funzioni cui sono chiamati a rispondere non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi della Confraternita, né essere votati fuori lista. Le schede contenenti voti per i componenti delle Commissioni di cui al precedente comma saranno annullate.

Articolo 42 – Gratuità delle cariche elettive

Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito della Confraternita. I Confratelli eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irrepreensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Confratelli un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.

Le incompatibilità di cui all'articolo 29 comma secondo si estendono anche tra le figure di Governatore, Presidente del Collegio dei Probiviri e Presidente dei Sindaci Revisori.

Articolo 43 – Riforma dello statuto

La proposta di riforma dello statuto, oltre che dal Magistrato secondo la norma di cui all'art. 28 punto o), è presentata al Magistrato, mediante motivata mozione scritta, da un numero di Confratelli non inferiore ad un decimo degli iscritti. La mozione è esaminata dal Magistrato e dal Collegio dei Probiviri in riunione congiunta e trasmessa alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per il proprio parere.

Dopo aver esaminato la proposta ed aver acquisito il parere scritto della Confederazione, il Governatore convoca l'Assemblea straordinaria con specifica indicazione dell'ordine del giorno e del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dal proponenti. L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'art. 23 e con le indicazioni di cui al comma precedente ed inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo di convocazione. L'avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia. Per l'approvazione di modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti all'Assemblea ed il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti, gli artt. 2, 5 e 7 i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia della Confraternita e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.

Articolo 44 - Regolamento generale

L'Assemblea approva, a completamento delle norme del presente statuto, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, sentito il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, il Regolamento Generale, ivi incluso il Regolamento dei lavori assembleari, i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra. Il Magistrato provvede a redigere le "Norme di attuazione del Regolamento Generale" riformabili con provvedimento dello stesso Magistrato.

Articolo 45 – Mancato funzionamento della Confraternita

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Confraternita e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con i poteri sostitutivi previsti di cui all'art. 36 comma e), il Governatore della Confraternita segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi. La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio dei Probiviri o da almeno un decimo dei Confratelli. La Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, accertate le condizioni di anomalia ed esasperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un Delegato con funzioni di Commissario Straordinario che provvede al compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea degli associati per la ricostituzione degli organi sociali. Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea attesa rimanga priva di esiti, il Delegato informa la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia anche al fine, ove sia ritenuto opportuno, di portare la questione all'attenzione delle autorità competenti.

Articolo 46 - Recesso dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia

Qualora l'Associazione receda dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ne venga esclusa o ne venga comunque decisa la non appartenenza, l'Associazione dovrà immediatamente cessare qualsiasi utilizzo del marchio e del logo del Movimento delle Misericordie e procedere entro sei mesi a modificare la denominazione, lo stemma ed ogni altro elemento identificativo che possa

condurre ad una errata identificazione.

Articolo 47 - Scioglimento della Confraternita

La Confraternita non potrà essere sciolta per delibera Assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di Confratelli effettivi tale da svolgere anche in parte le opere di carità e di assistenza. La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Governatore o dal Delegato di cui all'art. 45. Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di Confratelli e della speciale maggioranza di cui all'art. 21, 3 comma del c.c. (tre quarti degli associati). Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che interverrà all'Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della Confraternita. Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti alla Confraternita.

Articolo 48 - Devoluzione del patrimonio

A seguito dello scioglimento, i beni residui della Confraternita sono devoluti per mezzo di delibera assembleare ad altro ente del Terzo settore con analoga attività istituzionale e finalità analoghe o al fini di pubblica utilità, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti e previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'assemblea delibera altresì sulle decisioni inerenti la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, con il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Tali operazioni sono effettuate secondo le modalità di cui all'art.42-bis, c.c.

Articolo 49 - Riconoscimento della personalità giuridica ed iscrizione ai pubblici registri

Al fini del riconoscimento o del mantenimento della personalità giuridica da parte dell'autorità amministrativa o per ottemperare a specifiche norme di settore, compresa l'iscrizione o il mantenimento dell'iscrizione all'Albo del Volontariato o al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il Governatore della Confraternita di Misericordia è autorizzato ad apportare al presente statuto, sentita la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ed ottenuto il relativo assenso, le modifiche che si rendessero indispensabili in seguito ad osservazioni e rilievi da parte dei suddetti organismi pubblici di controllo, salvaguardando i principi ispiratori della Confraternita di Misericordia.

Articolo 50 - Norma di rinvio

Per le materie non contemplate nel presente statuto si osservano le norme del c.c. e del D.Lgs. 117/2017 integrate, in quanto non contrastanti, con le disposizioni della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia.

E' copia conforme al suo originale firmato come
per legge che si fa, con
Lucca, addì 26 MAGGIO 2022

